

22 APR. 2013

## COMUNE DI VACONE



### **RICHIESTA DI PROROGA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N° 2/2010 DEL 12/04/2010**

*ex comma 2 art. 15 D.P.R. 380/2001 s.m.i.*

Il sottoscritto Ing. Giacomo Lorenzoni, nato a Tarano (RI) il 27/08/1953, residente a Roma in Via Livia Orestilla n. 14, C.F. LRNGCM53M27L046S, in qualità di titolare del permesso di costruire n° 2/2010 rilasciato il 12/04/2010, fa presente quanto segue.

I lavori inerenti il permesso di costruire sono iniziati, come indicato nella comunicazione prot. 851 cat. X fasc. F del 03/05/2010, in data 10/05/2010.

Tali lavori sono stati interrotti il 10/06/2010, quando ancora erano stati effettuati soltanto gli scavi per l'edificio, il magrone di fondazione e incompletamente la fognatura e la posa del serbatoio idrico interrato, da un sequestro del cantiere disposto dalla Forestale di Cottanello (RI) al quale è seguito un decreto di sequestro preventivo dell'intero terreno di edificazione emesso il 21/06/2010 dal GIP del Tribunale di Rieti. A questo decreto è seguita la sentenza n. 230/12 emessa dal Tribunale di Rieti il 15/05/2012. Questa sentenza è stata impugnata dal sottoscritto presentando ricorso alla Corte di Appello di Roma il 07/08/2012. Tale ricorso è stato assegnato alla III Sezione Penale con protocollo n° 2012/9602 C.A. Il 09/11/2012 gli Avvocati Pietro Pomanti e Luca Spingardi del Foro di Roma hanno presentato alla detta Sezione motivata istanza per una rapida fissazione di udienza.

Attualmente il sottoscritto non sa se tale fissazione è avvenuta, ma è ormai fuori di dubbio che la riferita vicenda giudiziaria non sarà definita prima del 10/05/2013 ossia prima del termine di ultimazione dei lavori indicato nel permesso di costruire.

Quanto testé detto evidenzia l'impedimento costituito dal fatto che il sottoscritto, per ultimare i lavori autorizzati dal permesso di costruire, ha potuto usufruire del solo periodo dal 10/05/2010 al 10/06/2010 invece dei tre anni indicati nel permesso stesso.

Tuttavia questo impedimento è un caso particolare dei “fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso” che il comma 2 dell’art. 15 del D.P.R. 380/2001 s.m.i. prevede come condizione per prorogare il termine di ultimazione di lavori autorizzati da un permesso di costruire, essendo ciò concordemente confermato in giurisprudenza dal tipizzarsi un tale impedimento comè un *factum principis* che legittima la proroga del termine in argomento.

Pertanto il sottoscritto, attendendo la definizione della riferita vicenda giudiziaria e rimanendo disponibile a fornire ogni altra informazione e/o documento eventualmente necessari,

### **chiede**

una proroga del termine di ultimazione dei lavori indicato dal permesso di costruire in epigrafe, la quale consista in un periodo uguale a quello del sopraddetto impedimento nel senso che il nuovo termine divenga il 10/04/2016.

Con osservanza.

Roma 22/04/2013



(Ing. Giacomo Lorenzoni)

PEC: [info@pec.giacomo.lorenzoni.name](mailto:info@pec.giacomo.lorenzoni.name)